

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Le eccezioni vietate in appello sono soltanto quelle in senso proprio

Va osservato che le eccezioni vietate in [appello](#), ai sensi dell'[art. 345 c.p.c., comma 2](#), sono, invero, soltanto quelle in senso proprio, ovvero "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti, per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie".

## Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.3.2017, n. 7107

...omissis...

La xxxxxx. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 112/2011, depositata il 21 gennaio 2011, con la quale il giudice di seconde cure - in parziale riforma della decisione n. 1149/2006, emessa dal Tribunale di Avellino - riteneva che le maggiori somme relative alle riserve formulate dall'impresa, in relazione al contratto di appalto stipulato con

Consorzio ---, in data 10 marzo 2000, non trovassero riscontro nelle previsioni contrattuali e nella contabilità in atti. Il ricorso è affidato a due motivi.

Il resistente ha replicato con controricorso e con memoria.

Deve essere anzitutto disattesa l'accezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla resistente sotto il profilo che l'odierna ricorrente, --- s.r.l. costituirebbe un soggetto formalmente diverso dalla --- s.p.a., nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata. La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce, infatti, nell'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, che comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (Cass. 20/6/2011, n. 13467; Cass. 29/8/2011, n. 17690).

Nel merito, deduce anzitutto la ricorrente che la Corte di Appello sarebbe incorsa in extrapetizione, essendosi pronunciata in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c. - sulla contestazione operata dall'appellante committente, in base ad una diversa interpretazione di una specifica clausola contrattuale, dell'an delle pretese dell'impresa appaltatrice fondate sulle riserve formulate nel corso del rapporto di appalto, laddove, in prime cure, la difesa della società appaltante si sarebbe limitata ad eccepire esclusivamente la genericità di dette riserve.

Va, per contro, osservato che le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, sono, invero, soltanto quelle in senso proprio, ovvero "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti / per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni "in senso lato" o "improprie" (Cass. 21/5/2007, n. 11774; Cass. 19/5/2011, n. 11015). Nel caso di specie, la ricorrente deduce che la società Alto Calore avrebbe effettuato, in appello, una contestazione delle pretese contenute nelle riserve "attraverso una nuova, diversa e fino ad allora mai eccepita, interpretazione dell'art. 27001". Si tratta, pertanto, di una mera difesa, fondata sulla diversa interpretazione di un atto acquisito al giudizio di merito, come tale non riconducibile al divieto sancito dall'art. 345 c.p.c..

La istante si duole, poi, che la Corte territoriale sia pervenuta alla conclusione di ritenere generiche le riserve formulate dall'impresa, non sulla base del "petitum cristallizzatosi attraverso la proposizione delle domande dell'attore e delle eccezioni del convenuto espresse nel primo grado del giudizio", bensì in forza di una nuova "ricostruzione della fattispecie che non è per nulla aderente alle risultanze istruttorie".

La censura è inammissibile, in quanto, sub specie del vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione, la ricorrente - sebbene abbia affermato di non volere "rivisitare il merito della questione" (p. 15) - ha operato, in realtà, una vera e propria rivisitazione delle difese spiegate in prime cure e del materiale probatorio (contratto di appalto, capitolato, riserve) acquisito agli atti del giudizio di merito e già esaminato dal giudice di appello, al fine dichiarato

di "verificare se i documenti che veicolano la prova del giudizio risultano o meno correttamente valorizzati nella sentenza impugnata". Trattasi, peraltro, di una deduzione del tutto inammissibile in questa sede di legittimità (Cass. S.U. 24148/2013).

Il ricorso proposto dalla xxxxxxxx deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato, con condanna della soccombente alle spese del presente giudizio.

Pqm

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola